



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa**

Tel. 0785 375468

E-mail: ucbosa@mit.gov.it - PEC: cp-bosa@pec.mit.gov.it

Sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it>

**NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE 1530
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112**

Ordinanza di Sicurezza Balneare



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GUARDIA COSTIERA DI BOSA

Via Cristoforo Colombo, 18 - 09089 - Bosa (OR)

web: www.guardiacostiera.gov.it

e - mail: ucbosa@mit.gov.it - P.E.C.: cp-bosa@pec.mit.gov.it

NUE: 112 - Numero blu 1530 – Sala Operativa 0785 375468

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bosa:

VISTI il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione” ed il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)”;

VISTO il D.M. 26.01.1960 come modificato dal D.M. 15 Luglio 1974, recante “Disciplina dello sci nautico”;

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima” e il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96” e ss.mm.ii.;

VISTE le seguenti disposizioni in tema di trasferimento di funzioni agli Enti territoriali locali:

- art. 46 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348, recante “Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna”;
- Legge 15.03.1997 n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali”;
- art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112, modificato dall’art. 9 della legge 16.03.2001 n. 88, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali”;
- D.P.C.M. 12.10.2000;
- circolare n. DEM2/1465/A2.50 del 06.07.2000 dell’allora Ministero dei Trasporti e Navigazione, recante “Delega di funzioni amministrative connesse con la gestione del demanio marittimo”;
- D. Lgs. 17.04.2001, n. 234, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative”;

VISTA la Legge 25 marzo 1985, n. 106 “Disciplina del volo da diporto o sportivo” e il

Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 “Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”;

VISTA la Legge 3 aprile 1989, n. 147, recante “Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;

VISTO il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, recante “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l’adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare” adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato;

VISTO l’articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’articolo 1, comma 251 lettera e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che prescrive l’obbligo per i titolari delle concessioni demaniali marittime di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”;

VISTA la Legge 08.07.2003 n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto”, con specifico riguardo all’art. 8 (competenza del Capo del Compartimento per l’emissione di Ordinanze di polizia marittima in tema di limiti di navigazione rispetto alla costa) ed all’art. 9, comma 2 (direttiva in data 21.07.2003 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di controlli per la sicurezza della navigazione delle unità da diporto ed i limiti di velocità per la navigazione in prossimità della costa);

VISTO il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto”;

VISTO il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto”;

VISTO il D.P.C.M. 19 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente la direttiva “Indirizzi operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di Porto Guardia Costiera”;

VISTO il D.P.R. 09.07.2010, n. 133, recante “Nuovo regolamento di attuazione della legge 25.03.1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 09.01.2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96”;

VISTA la Legge della Regione Autonoma della Sardegna n.9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di compiti e funzioni agli Enti Locali”, così come modificata dalla legge regionale n. 11 del 03 luglio 2017;

VISTA la Delibera G.R. n. 35/12 del 09.07.2020 ed il suo allegato "Linee guida per la predisposizione del Pian di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa";

VISTE le Circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n. 5171080-A.2.50 in data 10 aprile 1995 e n. 5171328.A.2.50 in data 20 maggio 1994 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";

VISTO il Dispaccio n. 5171661/A.2.50 in data 23 aprile 1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla "Possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio";

VISTA la Circolare n. 82/33467/II del 26.05.2003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa all'esercizio di attività subacquee ludico - diportistiche;

VISTO il dispaccio prot. n. 82/042737/I in data 2 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, afferente alle boe di segnalazione dei subacquei e la distanza minima di navigazione dagli stessi;

VISTA la circolare prot. n. 09.02/17662 in data 23 maggio 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto "Regolamentazione relativa alle moto d'acqua";

VISTO il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";

VISTO il Dispaccio n. 02.01.13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche";

VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;

VISTA l'Ordinanza n. 22/2018 in data 17.05.2018 della Capitaneria di Porto di Oristano, recante "Disciplina della navigazione e zone interdette alla navigazione in prossimità della costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Oristano";

VISTA la propria Ordinanza n. 03/2022 in data 01/06/2022 relativa alla disciplina della sicurezza balneare e ravvisata la necessità di procedere ad opportune revisioni;

VISTA la propria Ordinanza n. 10/2024 in data 17.12.2024 relativa alla disciplina delle attività ludico- diportistiche nel Circondario Marittimo di Bosa;

CONSIDERATO che il litorale del Circondario Marittimo di Bosa è costituito sia da spiagge estese che da scogliere, coste rocciose e coste a picco, per la cui disciplina è necessario dettare norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti degli arenili in genere, uniformando, per quanto possibile, la disciplina locale alle disposizioni di carattere generale, a

più livelli emanate;

- VISTO** il Dispaccio prot. n° 0113761 del 27.08.2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera avente ad argomento la regolamentazione e l'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio ed il riparto di competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali;
- VISTA** la vigente determinazione della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze, avente ad oggetto la “Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (Ordinanza balneare)”;
- VISTA** in particolare, la definizione data dalla Regione Autonoma Sardegna, in quel provvedimento, alla stagione balneare, compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 e suddivisa in “Stagione balneare estiva” (dal 1° aprile al 31 ottobre) e “Stagione balneare invernale – mare d’inverno” (dal 1° novembre al 31 marzo);
- VISTA** la sentenza n. 259/22 (n. 725/2021 Reg. Ric.) pubblicata il 10 febbraio 2022, con la quale il TAR per il Veneto ha stabilito che “i compiti di programmazione, regolamentazione e coordinamento del soccorso e del salvataggio in mare, finalizzati a garantire la realizzazione di un efficace pattugliamento delle coste e la tempestività degli interventi di soccorso in mare, spettano alla Capitaneria di porto e non al Comune, e che le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono di competenza dell'Autorità marittima”;
- VISTA** la Sentenza del giudice di Pace di Ascoli Piceno del 12.07.2024, la quale a conferma l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio da parte dei titolari degli stabilimenti balneari per tutto il periodo individuato dall'Ente regionale quale “stagione balneare”;
- VISTO** il Dispaccio prot. n° 0013384 del 16.04.2025 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con il quale è stato individuato il limite temporale della stagione balneare al fine di rendere omogenee su tutto il territorio nazionale l'adozione di misure di sicurezza e di tutela della vita umana in mare;
- VISTO** il Dispaccio prot. n° 0054363 del 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera avente ad argomento “Stagione balneare” – Ordinanze dei Capi di Circondario;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- RITENUTO** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, di competenza di questa Autorità Marittima al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con il pubblico uso del mare e delle spiagge lungo il litorale del Circondario Marittimo di Bosa, compreso tra Porto Tangone e Santa Caterina di Pittinuri, interessando i Comuni costieri di Villanova Monteleone, Bosa, Magomadas, Tresnuraghes e Cuglieri;

RITENUTO necessario implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di elevare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

ORDINA

ARTICOLO 1 (Disposizioni generali)

Ambito di applicazione temporale e territoriale

1. La presente Ordinanza trova applicazione lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Bosa (tratto di costa e specchio marittimo antistante, compreso tra Porto Tangone e Santa Caterina di Pittinuri che abbraccia i Comuni costieri di Villanova Monteleone, Bosa, Magomadas, Tresnuraghes e Cuglieri).
2. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano nel periodo definito "stagione balneare", i cui limiti temporali sono stati individuati nel dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 aprile 2025 e che nello specifico è ricompresa tra il 3° sabato di maggio e la 3ª domenica di settembre di ogni anno.

Periodi stagionali ed implementazione del servizio di salvataggio nelle strutture balneari

3. Agli effetti della presente Ordinanza si intende per "struttura balneare" un'area, individuata per finalità turistico-ricreative, ove vengono forniti servizi di accoglienza ai bagnanti, ed attrezzata per le attività balneari con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini o altre attrezzature similari, insistente sull'arenile, sia in concessione che in consegna. Rientrano tra le strutture balneari gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate, le colonie marine o altro insediamento destinato alla fornitura dei suddetti servizi.
4. Nel corso della predetta stagione balneare le strutture balneari che offrono servizi per la balneazione e/o per l'elioterapia, qualora aperte, devono garantire l'attivazione dei servizi di salvataggio secondo le modalità di cui alle norme che seguono. Nel richiamato periodo le strutture balneari dovranno garantire il servizio di salvataggio anche in presenza di condizioni meteo non favorevoli.
5. Nel periodo non compreso nella soprarichiamata stagione balneare, le strutture balneari potranno essere aperte al pubblico per elioterapia ovvero per balneazione; qualora dette strutture balneari dovessero optare per l'apertura al pubblico per la balneazione, il servizio di salvataggio dovrà comunque essere assicurato.
6. Ove, nel periodo non compreso nella soprarichiamata stagione balneare, una struttura balneare intenda aprire per fini esclusivamente elioterapici, non è obbligatorio garantire il servizio di salvataggio. In tal caso dovrà essere issata una bandiera di colore rosso facilmente ed immediatamente visibile e dovrà essere esposta apposita cartellonistica, in posizione ben visibile e quanto più prossima alla battigia, all'interno dell'area in concessione, rispondente ai requisiti indicati al successivo punto 11, recante la seguente dicitura:

STRUTTURA APERTA ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO
--

7. Qualora all'interno della struttura balneare (o di più strutture) siano organizzate manifestazioni, eventi o iniziative di qualunque natura al di fuori dell'orario di apertura che comportino, implicino o comunque lascino prevedere l'utilizzo dello specchio acqueo antistante la concessione a fini di balneazione, dovrà esserne data comunicazione almeno 15 giorni prima a questa Autorità marittima, al fine di valutare la necessità o meno di prevedere/implementare il servizio di assistenza e soccorso in mare da parte dello stabilimento balneare, nelle forme previste dalla presente ordinanza di sicurezza balneare.
8. Al di fuori della stagione balneare, allorché una struttura balneare intenda operare con qualunque finalità, il concessionario è tenuto a darne anticipata notizia a questa Autorità Marittima con corrispondenza inoltrata in formato elettronico. Dovrà comunque essere assicurata anche nei predetti periodi benché in apertura per elioterapia, la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo articolo 5 ed il regolare funzionamento del locale/area ombreggiata adibita a primo soccorso di cui al medesimo articolo.

Servizio di salvataggio attivato dai Comuni costieri

9. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni territorialmente competenti hanno l'obbligo di attivare i servizi di salvataggio, secondo le modalità di cui alle norme che seguono, per gli specchi acqueei antistanti le predette spiagge libere.
10. Qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, dovranno darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa provvedendo ad apporre, in prossimità dell'ingresso alla spiaggia, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, secondo le specifiche di cui al successivo punto 11, riportante la seguente dicitura:

**ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO
SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

Divieti, pericoli e cartellonistica

11. I titolari di strutture balneari ed i Comuni per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare con cartellonistica uniforme e chiara eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, posizionata in modo visibile e riprodotta almeno in doppia lingua (italiano e inglese) nonché intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo. Si sensibilizzano i concessionari ed i Comuni per i tratti di litorale destinati alla libera fruizione ad adottare cartellonistica con pittogrammi esplicativi e ad evidenziare nella stessa orari, condizioni del mare e rischi tipici della zona.
12. È fatto carico ai titolari delle strutture balneari e alle Amministrazioni Comunali di procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare l'esistenza e la continua presenza in situ dei cartelli installati, prima dell'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati, per qualunque motivo, danneggiati, divelti, rimossi o resi illeggibili;
13. L'accesso al mare è libero e gratuito. Di conseguenza, il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere assicurato dai titolari delle concessioni demaniali marittime, in ossequio a quanto previsto dalla Legge finanziaria

2007 in premessa richiamata.

14. E' fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari nonché ai Comuni per le spiagge libere, di informare l'utenza, con idonea cartellonistica (vedasi punto 11), circa la presenza di eventuali pericoli ovvero ostacoli a terra nonché in mare - emersi, sommersi e/o semisommersi.

ARTICOLO 2

(Zone di mare riservate alla balneazione)

Generalità

1. Durante la stagione balneare, nel Circondario Marittimo di Bosa, la fascia di mare estesa per una distanza fino a 200 metri dalle coste sabbiose e fino a 100 metri dalle scogliere, coste rocciose e coste a picco, è riservata alla balneazione.
Le zone di mare prospicienti le coste a picco, possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o ancoraggio, da unità navali in navigazione a motore e/o a vela, purché a lento moto e comunque non superiore a 3 (tre) nodi di velocità, con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose (posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell'unità). In ogni caso le predette manovre non potranno essere effettuate qualora nel raggio di 25 mt dalla propria unità siano presenti persone in acqua.

Delimitazione delle acque riservate alla balneazione – obblighi per le strutture balneari

2. Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dalle strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico per la balneazione, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione (non sono ammessi altri colori) saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni concessionario se il fronte mare è minore di 50 mt.; in alternativa il segnalamento può essere ottenuto mediante il posizionamento di cavi tarozzati, muniti di galleggianti di colore rosso. In caso di concessionari/titolari di strutture balneari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.
3. Ove la conformazione della costa richieda un diverso posizionamento dei gavitelli o dei cavi tarozzati, al fine di una maggiore tutela per la balneazione presso cale, piccole insenature, baie e affini, i concessionari dovranno richiedere apposita autorizzazione a questa Autorità Marittima al fine di valutare la sicurezza del peculiare e specifico diverso posizionamento.
4. I concessionari devono curare il corretto posizionamento e la manutenzione della sagola e dei gavitelli, nonché curarne la rimozione, unitamente ai relativi corpi morti, alla fine della stagione balneare o al termine dell'apertura al pubblico per balneazione, qualora si protragga oltre il termine della stagione balneare.

Delimitazione delle acque riservate alla balneazione – obblighi per i Comuni costieri

5. Gli obblighi di cui al paragrafo precedente sono posti a carico delle Amministrazioni Comunali per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti, ricadenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.
6. Ove la conformazione della costa richieda un diverso posizionamento dei gavitelli o dei cavi tarozzati, al fine di una maggiore tutela per la balneazione presso cale, piccole insenature, baie e affini, le Amministrazioni Comunali dovranno richiedere apposita autorizzazione a questa Autorità Marittima al fine di valutare la sicurezza del peculiare e specifico diverso posizionamento.
7. Qualora le amministrazioni Comunali non garantiscano la messa in opera del sistema di segnalazione di cui al precedente comma 3, deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (vedasi art. 1, punto 11) con la seguente dicitura:

ATTENZIONE: LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllarne la permanenza in loco, provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione, rimozione e/o danneggiamento.

Limite delle "acque sicure"

8. Le Amministrazioni Comunali, per le spiagge libere frequentate da bagnanti, ed i concessionari di strutture balneari, per le aree in concessione/consegna, devono segnalare, con l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima, ad intervalli non superiori a mt. 5 (le cui estremità siano ancorate al fondo) il limite delle acque sicure ove possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di mt. 1,60).
9. La mancata collocazione dei suddetti galleggianti da parte dei Comuni deve essere resa nota mediante apposita segnaletica, ben visibile dagli utenti (vedasi art. 1, punto 11) con la seguente dicitura:

ATTENZIONE: LIMITE ACQUE SICURE (metri –1,60) NON SEGNALATO
--

Divieti all'interno delle acque riservate alla balneazione e relative eccezioni

10. Durante la stagione balneare, nella zona di mare riservata alla balneazione, **è vietato:**
 - a) il transito di unità navali a motore e a vela, nonché l'ormeggio e l'ancoraggio, fatta eccezione per i mezzi di salvataggio autorizzati; ulteriore eccezione è rappresentata dalla possibilità di navigare in tali zone conferita ai "natanti da spiaggia", ovvero i natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e similari, che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti e dovranno rispettare le norme contenute nella disciplina delle attività ludico- diportistiche nel Circondario Marittimo di Bosa. Inoltre, le zone di mare prospicienti le coste a picco, possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o ancoraggio, da unità navali in navigazione a motore e/o a vela, purché a lento moto e comunque non superiore a 3 (tre) nodi di

velocità, con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose (posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell'unità). In ogni caso le predette manovre non potranno essere effettuate qualora nel raggio di 25 mt dalla propria unità siano presenti persone in acqua.

Dal divieto di transito nelle acque riservate alla balneazione sono altresì esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'Istituto o quelli diversi, impiegati d'ausilio a dette attività ed a ciò espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima. Sono altresì esentati dal divieto di transito di cui sopra i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.1982, n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili grazie ad apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti si dovranno mantenere ad almeno 25 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Qualora il limite delle acque riservate alla balneazione non dovesse essere segnalato, tutte le unità navali hanno l'obbligo di navigare ovvero sostare in posizione tale da non generare alcun dubbio sul rispetto delle distanze previste;

- b) il transito con surf, windsurf, kitesurf, wing-foil, wind foil, IQ-foil, jet ski, moto d'acqua, flyboard, paracadute ascensionale ed altri tipi di tavole a vela, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari, o i possessori di autorizzazione per lo svolgimento di tali attività o i comuni per le spiagge libere, abbiano provveduto a separare, con la posa di corridoi di lancio di cui al successivo articolo xx le zone riservate ai bagnanti da quelle destinate all'esercizio di tale attività;
- c) l'ormeggio alle boe/gavitelli previsti dai precedenti punti 2 e 8;
- d) l'esercizio della pesca subacquea in qualsiasi orario e della pesca da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle zone dedicate alla balneazione, dall'alba al tramonto;
- e) il decollo, il sorvolo, l'atterraggio o l'ammarraggio di qualsiasi tipo di velivolo sulle spiagge e sui tratti di mare riservati alla balneazione identificati dalle norme vigenti quali luoghi "con assembramenti di persone", nonché sorvolare le stesse aree con alianti, deltaplani con o senza motore, ultraleggeri, idrovolanti, elicotteri, velivoli con paramotore o similari ad una quota inferiore a 300 metri (984 piedi), fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di polizia. E' vietato lanciare dai velivoli che sorvolano le spiagge ed i tratti di mare destinati alla balneazione sopra menzionati, qualsiasi oggetto liquido o solido ed effettuare pubblicità mediante lancio di volantini. Per quanto riguarda l'utilizzo di Sistemi a pilotaggio remoto (SAPR), comunemente noti come droni, ed in particolare per ciò che concerne i titoli abilitativi del pilota, le caratteristiche e le targhette identificative dei SAPR, le autorizzazioni e le dichiarazioni da richiedere o da inviare all'ENAC per l'espletamento delle attività sulle spiagge e sui tratti di mare riservati alla balneazione, si fa completo rimando alle disposizioni dell'ENAC.

Balneazione all'esterno delle zone appositamente dedicate

11. Il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, fino ad una distanza di mt. 500 dalla riva, è obbligato, al fine di essere facilmente individuabile, a segnalare la propria presenza con un pallone galleggiante, recante una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca a lui assicurato tramite una sagola di lunghezza non superiore a mt. 3 ovvero con mezzo d'appoggio sul quale è issata la medesima bandiera; in quest'ultimo caso la balneazione è consentita entro i 10 metri dall'unità; oltre il suddetto limite di mt. 500 dalla costa, il bagnante può esercitare attività natatoria solo con l'ausilio di un mezzo d'appoggio, riportante la bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca, ed entro un raggio di mt. 10 dallo stesso.

ARTICOLO 3

(Zone di mare permanentemente vietate alla balneazione)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano durante tutto l'anno ed in qualsiasi orario del giorno.
2. La balneazione è permanentemente vietata:
 - a) all'interno di porti e approdi, nonché entro un raggio di 100 metri dalle relative imboccature e dalle strutture foranee più esterne;
 - b) entro un raggio di 100 metri dai punti d'ormeggio autorizzati ed individuati con gavitelli;
 - c) entro un raggio di 10 metri dalle unità adibite al salvamento autorizzate allo stazionamento all'interno delle acque riservate alla balneazione;
 - d) negli specchi acquei in concessione demaniale a strutture asservite alla nautica da diporto o alla pesca marittima o per campi boe opportunamente segnalati;
 - e) all'interno dei corridoi di lancio e atterraggio, autorizzati e opportunamente segnalati;
 - f) entro un raggio di 200 metri da navi passeggeri o mercantili, in navigazione o alla fonda;
 - g) entro un raggio di 200 metri da insediamenti industriali autorizzati (impianti di pesca, itticultura e mitilicoltura; opere di presa e restituzione di acqua di mare; scarichi civili o industriali; etc.), opportunamente segnalati a cura dei titolari che devono altresì provvedere a collocare idonea segnaletica che indichi (possibilmente in più lingue) il divieto di avvicinamento;
 - h) in prossimità di specchi acquei interessati da lavori autorizzati ed opportunamente segnalati;
 - i) negli specchi acquei antistanti le foci di fiumi e canali navigabili;
 - j) in zone di mare di regolare transito per l'ingresso/uscita in porti ed approdi;
 - k) in zone di mare di volta in volta individuate, per motivi di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, con apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima, a carattere temporaneo o permanente, debitamente rese note nelle forme di legge;
 - l) in tutte le altre zone di mare interdette alla balneazione con provvedimenti emanati a vario titolo dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 4

(Servizio di assistenza e soccorso in mare)

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in **5 metri dalla battigia**, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera con continuità da qualsiasi ostacolo al fine di permettere il transito dei mezzi di soccorso e di polizia;

Organizzazione del servizio

2. Durante la stagione balneare, negli orari di apertura al pubblico (08:30 – 19:30), i titolari delle strutture balneari per le aree in concessione/consegna, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento a favore dell'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo.
3. Nei periodi ed orari di cui al precedente punto 2, i titolari di strutture balneari singoli o associati, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono organizzare e garantire il servizio di salvamento, direttamente o a mezzo di impresa terza, devono:
 - a) organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con assistenti abilitati al salvataggio da parte delle Associazioni regolarmente autorizzate, muniti di brevetto di abilitazione al salvamento in mare in corso di validità, muniti delle dotazioni individuali di cui all'articolo 5;
 - b) assicurare la presenza di assistenti ai bagnanti nel numero di almeno uno ogni 80 metri di fronte mare o frazioni di esso; i concessionari confinanti potranno consociarsi per l'ottimizzazione del servizio, previa comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo al fine di garantire un addetto ogni 80 metri di fronte mare;
 - c) prevedere una postazione di salvamento, con le caratteristiche e le dotazioni riportate all'articolo 5 punto 6;
 - d) disporre di una unità a remi, con le caratteristiche e le dotazioni di cui all'articolo 5 punto 6 lettera a);
4. I titolari di strutture balneari, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, in presenza di particolari conformazioni dell'arenile o della costa che impediscano o limitino la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte mare, hanno l'obbligo di prevedere l'incremento del numero degli assistenti bagnanti, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.
5. Qualora all'interno di uno stabilimento balneare sia funzionante una piscina realizzata sull'area demaniale marittima in concessione, il titolare della struttura deve assicurare, negli orari di apertura della piscina, la presenza di un bagnino dedicato (abilitato al servizio), in aggiunta a quello/i previsto/i per l'area a mare, che dovrà stazionare a bordo vasca. Qualora la piscina sia chiusa al pubblico, ne dovrà essere opportunamente precluso l'accesso. A bordo vasca, in luogo facilmente accessibile in caso di emergenza, deve essere assicurata anche la presenza di n. 2 salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina.
6. I titolari di strutture balneari e le civiche Amministrazioni per le aree demaniali marittime

di rispettiva competenza hanno l'obbligo di predisporre un **"Piano di salvamento"** (Allegato 1) da inviare all'Autorità marittima, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma collettiva mediante l'elaborazione di un **"Piano collettivo di salvamento"**, per aree demaniali marittime in concessione e/o spiagge libere contigue. Entrambi i detti piani dovranno essere presentati all'Autorità Marittima, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

7. I piani di salvataggio, elaborati secondo lo schema in Allegato 1 alla presente Ordinanza, devono contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) generalità, recapito e contatti (telefono fisso e mobile) del soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio che dovrà assicurare la costante reperibilità;
 - b) estensione del fronte mare nel quale garantire il servizio;
 - c) ubicazione delle postazioni di salvataggio (coordinate geografiche con DATUM WGS 84 in cui è installata la torretta dell'assistente bagnanti);
 - d) numero e tipo dei mezzi nautici utilizzati per finalità esclusiva di soccorso in mare e recante la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO";
 - e) titoli abilitativi per ogni singolo operatore cui è affidato l'esercizio del servizio di salvamento;
 - f) titoli abilitativi per ogni singolo conduttore destinato all'utilizzo dell'acquascooter o del mezzo nautico (ove previsto);
 - g) elenco dei mezzi dotati di apparati VHF e patentino RTF degli operatori abilitati all'utilizzo dell'apparato VHF;
 - h) contatti telefonici degli assistenti bagnanti ovvero di un referente per il servizio presente sull'arenile, per ciascuna postazione.
8. Qualora il servizio di salvamento risulti non correttamente implementato (assenza ingiustificata dell'assistente bagnanti, mancanza delle dotazioni di salvataggio nella postazione dedicata, assistente bagnanti non in possesso delle dotazioni individuali ovvero delle abilitazioni necessarie, e altre fattispecie simili) l'Autorità competente procederà a diffidare il proprietario/concessionario/gestore dello stabilimento all'immediato corretto ripristino del servizio e, in caso di inottemperanza, procederà alla chiusura d'autorità delle attività fino all'accertamento dell'avvenuta ripresa regolare del servizio; l'accaduto verrà portato all'attenzione dell'Ente che ha rilasciato il titolo concessorio per le valutazioni di competenza.
9. In ogni caso, qualora il servizio di salvamento risulti momentaneamente non assicurato per cause di forza maggiore, il concessionario è comunque obbligato, oltre all'immediata comunicazione all'Autorità Marittima, ad adottare le misure più urgenti ed adeguate (come l'innalzamento della bandiera di colore rosso e l'avviso della mancanza del servizio di salvataggio) fino al ripristino, nel minor tempo possibile, delle condizioni di sicurezza.
10. Al di fuori degli orari del servizio di salvamento a cura del titolare della struttura balneare dovrà essere issata sull'apposito pennone una bandiera rossa, e dovrà essere esposto un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti, in prossimità degli accessi alle aree demaniali marittime in concessione o di libera fruizione, redatto in più lingue (almeno italiano e in inglese), recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO”

11. In caso di condizioni meteo marine favorevoli, con servizio di salvamento attivo, dovrà essere issata sull'apposito pennone una **bandiera verde**; con servizio di salvamento attivo. Con condizioni meteo marine potenzialmente rischiose, dovrà essere issata una **bandiera gialla**. Qualora le condizioni meteo-marine e stato del mare sia pericoloso ovvero sussistano ulteriori potenziali situazioni di rischio per la balneazione, con o senza servizio attivo, a cura del concessionario dovrà essere issata sull'apposito pennone una **bandiera rossa**, il cui significato deve intendersi come **“LA BALNEAZIONE È PERICOLOSA PER AVVERSE CONDIZIONI METEOMARINE, CHI SI AVVENTURA IN MARE LO FA A SUO RISCHIO E PERICOLO”**. Tale avviso deve essere anche ripetuto più volte, nell'arco della giornata, a mezzo di megafono o impianto di diffusione sonora.
12. Il titolare di struttura balneare dovrà esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza di sicurezza balneare e dell'Ordinanza balneare emanata dalla R.A.S..
13. Il titolare di struttura balneare dovrà esporre in luoghi ben visibili agli utenti una tabella riportante il Numero Unico Emergenza 112 ed il Numero Blu 1530.
14. Il titolare di struttura balneare dovrà detenere e rendere prontamente disponibile ad ogni controllo, il titolo concessorio in originale o copia autenticata, comprensivo della relativa planimetria.
15. Il titolare di struttura balneare dovrà accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi secondo la check list (Allegato 2), che dovrà essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle Autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo e, quando necessario, l'Autorità Comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse. Tale guida costituisce un ausilio per il concessionario sulla verifica della sussistenza di alcune misure di sicurezza e non è da intendersi esaustiva di tutte le disposizioni in vigore.

Ausili al salvataggio - Moto d'acqua, Seabob e Surf Rescue Board

16. E' data facoltà di impiegare, in aggiunta e non in alternativa all'idoneo natante a remi di colore rosso destinato al salvataggio, una moto d'acqua (acquascooter) alle seguenti condizioni:
 - a) dovrà essere riportata in allegato al Piano di salvamento (vds. Allegato 1) con le previste informazioni, tra cui:
 - i nominativi, le generalità, i contatti (telefono fisso e mobile) ed i relativi titoli (Patente nautica del conduttore, brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua (modello acquascooter, anno di immatricolazione, etc.)
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) in corso di validità dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;

- dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento anche con l'ausilio di tale tipo di natante.

- b) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" su entrambi i lati;
- c) la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale;
- d) deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto d'acqua può essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita e permetterà al conduttore in fase di rientro, di avere uno spazio per poter operare in sicurezza);
- e) qualora non sia presente un corridoio di lancio, in caso di situazioni di soccorso/emergenza che suggeriscano la necessità di impiego della stessa, nell'attraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione, di cui al precedente art. 2, l'unità dovrà essere condotta percorrendo la rotta più breve per il raggiungimento della zona di operazioni, con l'adozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti;
- f) il conduttore della moto d'acqua deve essere maggiorenne e in possesso di patente nautica in corso di validità;
- g) oltre al conduttore, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
- h) durante l'uscita in mare, il conduttore della moto d'acqua e l'abilitato al salvamento devono indossare un giubbotto salvagente omologato;
- i) la moto d'acqua dovrà essere provvista di barella rigida di salvataggio, certificata e omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra;
- j) il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- k) la moto d'acqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciò incaricato, i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autorità Marittima come previsto dalla precedente lett. a), para i);
- l) la moto d'acqua dovrà essere provvista di: coltello, cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni, radio palmare VHF con custodia stagna;
- m) sull'arenile è vietato effettuare alcuna operazione di rifornimento carburante o forma di manutenzione del mezzo.

17. È facoltà del gestore della struttura balneare posizionare presso la postazione di salvataggio, quale mezzo in aggiunta e non in alternativa all'idoneo natante a remi di colore rosso destinato al salvataggio, un mezzo tipo seabob, con obbligo di riportare in allegato al Piano di salvamento le seguenti informazioni:

- a) i nominativi e gli estremi del brevetto di assistente bagnante del personale designato al suo impiego;

- b) caratteristiche e dotazioni del mezzo;
 - c) polizza assicurativa (da allegare in copia) del mezzo che, oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - d) il seabob deve essere destinato esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
 - e) il seabob deve essere mantenuto in perfetta efficienza, pronto per il servizio cui è destinato e posizionato in prossimità della postazione di salvamento;
 - f) il seabob deve essere provvisto di aggancio per consentire eventualmente il traino di un rescue tube.
18. E' data facoltà di impiegare, in aggiunta e non in alternativa all'idoneo natante a remi di colore rosso destinato al salvataggio, una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di avvicinamento, carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni:
- a) dovrà essere preventivamente presentata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa formale istanza di utilizzo di una Surf Rescue Board, nella quale si specifichino l'ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale è disponibile la Surf Rescue Board;
 - b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato.
19. La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere, durante le operazioni di soccorso, l'incolumità di altre persone presenti.

Utilizzo di unità cinofile per il salvamento

20. È data facoltà al titolare/gestore della struttura (o al Comune per le spiagge libere) di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto, rilasciato da associazioni regolarmente operanti e riconosciute, debitamente censite presso il Registro Regionale del Volontariato. Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile è da intendersi la coppia conduttore-cane. La presenza dell'unità cinofila in spiaggia è consentita solo se la coppia conduttore-cane risulti effettivamente in servizio e con le previste dotazioni.
21. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio e abilitazione per la conduzione unità cinofila di salvataggio e soccorso in acqua.
22. Resta comunque l'obbligo per la struttura balneare di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione della suddetta regolamentazione.
23. Richiesta di attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

ARTICOLO 5

(Personale e dotazioni del servizio di salvamento)

Generalità

1. L'assistente bagnanti, ai sensi dell'art. 359 comma 2 del Codice Penale, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza.
2. Il servizio di salvamento è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse (uomini e mezzi) sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.

Obblighi dell'assistente bagnanti

3. Il bagnino di salvataggio o assistente ai bagnanti in servizio di salvamento è obbligato:
 - a) ad operare, durante il proprio turno, in condizioni psicofisiche idonee al servizio prestato;
 - b) durante il proprio turno, a prestare il proprio servizio continuativamente, senza essere impegnato in altre attività e senza essere destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore;
 - c) a stazionare, salvo casi limitati di necessità, nell'apposita postazione, oppure in mare sull'apposita unità di servizio ovvero lungo la battigia di competenza;
 - d) a mantenere sempre durante il servizio un contegno educato e corretto, fornendo in ogni occasione la massima collaborazione all'Autorità Marittima, alle Forze di Polizia ed alle Pubbliche Amministrazioni competenti;
 - e) a segnalare con immediatezza all'Autorità Marittima, mediante chiamata al **NUE 112**, al **numero blu 1530** oppure alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, 0785 - 375468, ovvero via radio sul canale 16 VHF, nonché alle competenti Autorità che possano utilmente intervenire, qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e la salute dei bagnanti e la tutela della pubblica incolumità;
 - f) a intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta; l'opera prestata non ha limiti geografici prestabiliti di competenza dal momento che il personale in parola deve intervenire in tutte quelle fattispecie di soccorso rilevabili e rilevate dalla propria postazione;
 - g) a prestare la propria assistenza in caso di incidenti connessi alla balneazione nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite;
 - h) a chiedere l'intervento delle Forze di Polizia, in caso di gravi turbative all'ordine pubblico;
 - i) a conoscere e portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza;
 - j) segnalare con immediatezza al concessionario eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;

- k) segnalare con immediatezza al concessionario eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
- l) segnalare immediatamente all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al NUE 112, NUMERO BLU 1530, oppure alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Bosa, mediante chiamata telefonica al numero: 0785 – 375468 ovvero via radio sul CANALE 16 VHF ed inoltrare, appena possibile, l'apposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 3, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
- m) issare tempestivamente la bandierina segnaletica di colore rosso, in caso di interruzione del servizio di salvamento ovvero in caso di condizioni di pericolo per la balneazione;
- n) avvertire l'utenza, con i mezzi a disposizione, della presenza di unità navali nella zona riservata alla balneazione;
- o) all'atto del controllo, ad esibire il brevetto/abilitazione in corso di validità, unitamente a documento di riconoscimento, da tenere presso la postazione o in direzione. In caso di brevetto non in corso di validità il servizio si considera come non garantito con le conseguenze di cui all'articolo 4 punto 8.

Dotazioni individuali dell'assistente bagnanti

4. Ogni assistente bagnanti deve:

- a) indossare una maglietta rossa con la scritta **“SALVATAGGIO”** ben visibile;
- b) indossare un fischietto professionale, idoneo ad emettere il suono anche se a contatto con l'acqua;
- c) essere munito di un paio di pinne di idonea misura e di una maschera da sub con snorkel;
- d) essere munito di un rescue can/baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 2,5 metri).

Le dotazioni di cui alle lettere c) e d) possono essere custodite presso la postazione di salvataggio, purché siano facilmente accessibili ed impiegabili.

Postazione di salvataggio

- 5. Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata ed ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei, ovvero, se ciò non fosse possibile, posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri.
- 6. Presso ciascuna postazione di salvamento devono essere presenti le seguenti dotazioni, da mantenere in condizioni di perfetta efficienza:
 - a) un idoneo natante a remi di colore rosso per disimpegnare il servizio di salvamento (in aggiunta e non in alternativa può essere utilizzata una moto d'acqua ovvero un Seabob o una Surf Rescue Board con le modalità indicate all'articolo 4) recante in maniera ben visibile su entrambi i lati la scritta **“SALVATAGGIO”** o **“SALVAMENTO”**, dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri), una gaffa o un mezzo marinaio e di un idoneo

ancorotto con relativa cima di lunghezza minima di mt. 30. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dell'addestramento degli addetti;

- b) un binocolo;
 - c) un megafono;
 - d) una bandierina rossa per il segnalamento;
 - e) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch), montato su rullo, della lunghezza di almeno 200 metri, agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessità.
7. In corrispondenza delle estremità di ciascuna concessione, in prossimità della battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

Dotazioni sanitarie

8. Ogni struttura balneare deve essere dotata di apposito locale o idonea area ombreggiata, opportunamente segnalato e facilmente raggiungibile, adibito a centro di primo soccorso, in cui mantenere a disposizione per l'immediato utilizzo almeno le seguenti dotazioni:
- a) 3 bombole di ossigeno medicale monouso da 1 litro con valvola di regolazione e mascherina o una bombola di ossigeno da 3 litri con riduttore di pressione corredato di manometro ed erogatore, per il pronto utilizzo da parte del personale medico;
 - b) Kit di cannule orofaringee (Adulta e pediatrica);
 - c) Pallone AMBU con maschere oronasali (adulto e pediatrico) o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle Autorità Sanitarie;
 - d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.. Dovrà essere presente apposito prodotto di medicamento post contatto con meduse e similari;
 - e) anestetico spray, pomata antistaminica e pomata per lievi ustioni;
 - f) un saturimetro arterioso.

ARTICOLO 6

(Disciplina della pesca)

1. Nella zona di mare riservata alla balneazione, dall'alba fino al tramonto è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, anche subacquea.

Pesca con canna

2. Da moletti (naturali o artificiali) e scogliere è consentita la pesca con canna anche dall'alba fino al tramonto purché sia garantita l'assenza di bagnanti nell'adiacente specchio acqueo (per un raggio di almeno 100 metri).
3. È inoltre consentita la pesca sportiva con canna da spiaggia dal tramonto all'alba, a

condizione che le acque limitrofe non siano frequentate da bagnanti in un raggio di metri 100 (cento).

4. In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta;

Pesca subacquea

5. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128 bis, 129, 130, 131 del Regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche ed integrazioni.
6. In particolare, l'esercizio della pesca subacquea è vietato:
 - a) nelle acque riservate alla balneazione;
 - b) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti;
 - c) all'interno di porti e approdi, nonché entro un raggio di 100 metri dalle relative imboccature e dalle strutture foranee più esterne o dai segnalamenti marittimi;
 - d) entro un raggio di 100 metri dai punti d'ormeggio autorizzati ed individuati con gavitelli;
 - e) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - f) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti;
 - g) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi.
7. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
8. È vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.
9. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività subacquee, di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo.

ARTICOLO 7

(Corridoi di lancio/atterraggio)

Facoltà ovvero obbligatorietà dell'installazione del corridoio

1. I Comuni per i tratti di spiaggia libera ed i concessionari, per gli specchi acquei antistanti le aree in concessione, previa regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, possono realizzare corridoi di lancio da lasciare al pubblico uso per l'atterraggio e la partenza delle unità alle quali è interdetto l'accesso alle acque riservate alla balneazione.
2. Sono obbligati all'installazione dei corridoi di lancio coloro che esercitano attività nautiche e locazione/noleggior di unità da diporto diverse dai natanti da spiaggia.

Caratteristiche dei corridoi

3. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza di mt. 20 (venti). Tale misura potrà essere ridotta fino a 10 metri, qualora il fronte mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali, fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;

- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o rosso collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e, successivamente, a 50 metri;
- d) individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
- e) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura "CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE".

Disposizioni per l'attraversamento

- 4. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (wind-surf) devono percorrere i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità possibile in modo da evitare situazioni di potenziale pericolo.
- 5. Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono percorrere i corridoi a lento moto e comunque a velocità non superiore a 3 nodi, facendo in modo da ridurre al minimo emissioni di gas di scarico e acustiche di disturbo ai bagnanti.
- 6. È sempre vietato l'ormeggio o l'ancoraggio all'interno ed all'esterno dei corridoi di lancio. E' consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra.

ARTICOLO 8

(Disciplina delle attività ludico-diportistiche)

- 1. Si fa espresso rinvio al vigente "Disciplina delle attività ludico- diportistiche" nell'ambito del Circondario Marittimo di Bosa, per la regolamentazione delle seguenti attività:
 - attività subacquee a scopo turistico-ricreativo;
 - pesca subacquea;
 - rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari;
 - sci nautico e paracadutismo ascensionale;
 - locazione e noleggio delle unità da diporto e mezzi similari;
 - uso delle tavole a vela (windsurf), delle tavole con aquilone (kite-surf), di moto d'acqua, acquascooter, body board, SUP e natanti similari;
 - utilizzo dei natanti da spiaggia.

ARTICOLO 9

(Pubblicità dell'Ordinanza)

- 1. La presente Ordinanza, pubblicata all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa nonché sul sito istituzionale all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it nella sezione "Ordinanze", deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare e, oltre detto periodo, durante il funzionamento della

struttura per offrire servizi per la balneazione e/o elioterapia.

2. Alla presente Ordinanza viene data la massima diffusione anche mediante la trasmissione ai Comuni costieri e ad altre pubbliche Amministrazioni per l'affissione ai rispettivi albi e la trasmissione agli organi di stampa/informazione.

ARTICOLO 10

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. La precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 03/2022 emanata da questa Autorità Marittima è abrogata.
2. È da ritenersi abrogata ogni altra precedente disposizione della scrivente in contrasto con le previsioni della presente Ordinanza.
3. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo ovvero reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito a norma di legge e, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione, dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e ss.mm. e ii., ai sensi del Decreto Legislativo n.4 del 09.01.2012 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

Bosa (OR), 05/05/2025

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandra GABRINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7
marzo 2005 n 82 e norme collegate

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI BOSA
ORDINANZA Nr. 05/2025
"SICUREZZA BALNEARE"
PIANO DI SALVATAGGIO

Timbro società di salvamento opera

Committente:		
IN FORMA SINGOLA	Concessionario di struttura balneare:	
	Amministrazione Comunale (per tratti di spiagge libere):	
	Società direttamente esercente il servizio di salvataggio	
IN FORMA COLLETTIVA	In caso di piano di salvataggio in forma collettiva indicare i committenti per il quale si svolge l'attività	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI BOSA
ORDINANZA Nr. 05/2025
"SICUREZZA BALNEARE"

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI BOSA
ORDINANZA Nr. 05/2025
"SICUREZZA BALNEARE"

Unità nautiche da utilizzare ad uso esclusivo per il salvataggio: (ALLEGARE DOCUMENTI DI BORDO)			
Numero	Tipo	VHF Si/No	estremi Assicurazione
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
...			

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI BOSA
ORDINANZA Nr. 05/2025
"SICUREZZA BALNEARE"

Assistenti Bagnanti impiegati (ALLEGARE TITOLI IDONEI ABILITATIVI IN CORSO DI VALIDITA')		
N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
1	Nome _____ Cognome _____ Data nascita _____ Luogo nascita _____ Recapito Telefonico _____	Assistente Bagnanti M.I.P. FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
		Patente Nautica n: _____ Rilasciata _____ da _____ Il _____ Scadenza _____
		B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato _____ da _____ Scadenza _____
		Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento n. _____ Rilasciata _____ da _____ del _____
		Patentino RTF SI NO
2		Assistente Bagnanti M.I.P.

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI BOSA
ORDINANZA Nr. 05/2025
"SICUREZZA BALNEARE"

Nome _____ Cognome _____ Data nascita _____ Luogo nascita _____ Recapito Telefonico _____ _____	FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
	Patente Nautica n. _____ Rilasciata _____ da _____ Il _____ Scadenza _____
	B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato _____ da _____ Scadenza _____
	Attestato Formazione utilizzo Acquiscooter per Salvamento n. _____ Rilasciata _____ da _____ del _____
	Patentino RTF SI NO

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
3	Nome _____	Assistente Bagnanti M.I.P. FIN-SNS-FISA n. _____

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI BOSA
ORDINANZA Nr. 05/2025
"SICUREZZA BALNEARE"

	Cognome _____	Scadenza _____
	Data nascita _____	Patente Nautica n: _____
	Luogo nascita _____	Rilasciata _____ da _____
	Recapito Telefonico _____	Il _____ Scadenza _____
	_____	B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato _____ da _____ Scadenza _____
	Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento n. _____ Rilasciata _____ da _____ del _____	
	Patentino RTF SI NO	

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
...	Nome _____	Assistente Bagnanti M.I.P. FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
	Cognome _____	Patente Nautica n: _____
	Data nascita _____	

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI BOSA
ORDINANZA Nr. 05/2025
"SICUREZZA BALNEARE"

Luogo nascita _____ Recapito Telefonico _____ _____	Rilasciata _____ da _____ _____ Il _____ Scadenza _____ _____
	B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato _____ da _____ Scadenza _____ _____
	Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento n. _____ Rilasciata _____ da _____ del _____ _____
	Patentino RTF SI NO

REFERENTE DEL SERVIZIO

Generalità

Nome

Cognome

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI BOSA
ORDINANZA Nr. 05/2025
"SICUREZZA BALNEARE"

Data nascita

Luogo nascita

Recapito Telefonico

Nella relazione, inoltre, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- Orari/allestimento/modalità operative di intervento per ogni postazione evidenziando, altresì, le procedure operative di intervento nel caso di malfunzionamento del mezzo nautico;
- Predisporre e allegare planimetria dell'arenile in concessione/spiaggia libera con riportata l'ubicazione dell'altana e i confini delimitanti l'arenile presidiato dagli assistenti bagnanti.

FIRMA DEL COMPILATORE

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA BOSA
 Check list di autoverifica concessionari (art. 4.15 dell'Ordinanza di Sicurezza della Balneazione)

INFORMAZIONI PROPRIETÀ E TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE:

Nominativo: “ _____ ”

Ubicazione (indirizzo e coordinate): _____ () ° ' " N ° ' " E

Proprietario/a: Sig./ra _____, nato a _____ () il ____/____/____
 e residente a _____ () in via/piazza _____ n. ____, C.F. _____
 legale rappresentante della Società/Ditta individuale _____
 con sede a _____ () in via/piazza _____ n. ____, P.IVA n. _____

Dati concessione: N. _____ Ente _____ del ____/____/____
 valida fino al ____/____/____ Mq totali _____ - Mq superficie coperta _____ - Ml. fronte mare _____.

Dati corridoio di atterraggio: N. _____ Ente _____ del ____/____/____ valida fino al ____/____/____

Recapiti telefonici dello/a stabilimento/struttura balneare, del responsabile e/o sostituto:

Stabilimento/struttura balneare tel. _____ cell. _____ cell. _____

Responsabile Sig. _____ tel. _____ cell. _____

Sostituto Sig. _____ tel. _____ cell. _____

Elenco dei mezzi di salvataggio:

- N. ____ natanti di salvataggio a remi;
- Moto d'acqua di salvataggio: Tipo _____, Modello _____, Potenza _____, Matricola, _____
 Periodo di validità dell'assicurazione dal ____/____/____ al ____/____/____;
- N. ____ Seabob;
- N. ____ Surf Rescue Board.

Presenza del defibrillatore portatile: _____ - Data di scadenza delle bombole di ossigeno da 3 litri: ____/____/____

Note aggiuntive relative a pericoli e/o criticità per la balneazione: _____

DISPOSIZIONI GENERALI:

Possesso di idoneo titolo concessorio in regolare corso di validità, rilasciato dalla competente autorità	☐ SI	☐ NO
L'Ordinanza " <i>SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE</i> " è esposta a cura del concessionario in luogo ben visibile dagli utenti?	☐ SI	☐ NO
Il limite della zona riservata ai bagnanti è segnalato in ottemperanza alle previsioni di cui al punto 2.2?	☐ SI	☐ NO
È segnalato il limite di acque sicure in ottemperanza alle previsioni cui all'articolo 2.8?	☐ SI	☐ NO
Ai lati estremi della concessione, presso la battigia, sono posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.?	☐ SI	☐ NO
Pennone e relative bandiere di segnalazione di pericolo di ingresso in acqua?	☐ SI	☐ NO

SERVIZIO DI SALVATAGGIO:

La fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia è libera da ingombri?	☐ SI	☐ NO
E' presente almeno una postazione di salvamento ogni 80 metri di fronte a mare o frazione di esso?	☐ SI	☐ NO
Gli assistenti bagnanti indossano maglietta rossa con dicitura "SALVATAGGIO" ben visibile?	☐ SI	☐ NO
Gli assistenti bagnanti vengono impiegati in altri servizi?	☐ SI	☐ NO
Gli assistenti bagnanti stazionano nella postazione prevista, salvo i casi di assoluta e inderogabile necessità?	☐ SI	☐ NO
Gli assistenti bagnanti sono dotati delle dotazioni di cui ai punti 5.4, 5.6, 5.7 e 5.8?	☐ SI	☐ NO
È presente una postazione di salvataggio ubicata su idonea piattaforma conforme alle previsioni di cui al punto 5.5?	☐ SI	☐ NO
Nel caso in cui, ad integrazione dei mezzi di salvataggio di cui sopra, venga utilizzata una moto d'acqua, sono rispettate le seguenti condizioni?		
Nel caso in cui, ad integrazione dei mezzi di salvataggio di cui sopra, venga utilizzata una moto d'acqua e/o seabob e/o Surf Rescue Board sono rispettate le condizioni di cui ai punti 4.16, 4.17 e 4.18?	☐ SI	☐ NO

E' presente idoneo locale/area ombreggiata, segnalata con apposita cartellonistica, dedicata esclusivamente al primo soccorso?

☐ SI ☐ NO

E' presente in luogo ben visibile al pubblico una tabella riportante il Numero Unico Emergenza 112 ed il Numero Blu 1530?

☐ SI ☐ NO

CORRIDOI DI ATTERRAGGIO

Nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti, è stato installato un idoneo corridoio di atterraggio autorizzato con le seguenti caratteristiche?

- larghezza non inferiore a 10 metri;
- profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
- delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di due gavitelli di colore bianco con eventuali bandierine apposte sugli stessi;
- nei pressi della battigia, agli estremi del corridoio, sono stati sistemati appositi cartelli recanti la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE"

☐ SI ☐ NO

Il corridoio è stato autorizzato dall'Amministrazione competente?

☐ SI ☐ NO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Sono segnalati eventuali ostacoli alla balneazione?

☐ SI ☐ NO

Il fondale presenta irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti?

☐ SI ☐ NO

Il concessionario ha comunicato la propria utenza telefonica all'Ufficio Circondariale Marittimo, ai fini del censimento delle risorse e per finalità connesse al salvataggio?

☐ SI ☐ NO

E' stato adottato un piano individuale o collettivo di salvataggio?

☐ SI ☐ NO

Note: _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA COMPILARE PER QUANTO APPLICABILE E' DA ESIBIRE ALLE AUTORITA' PREPOSTE AL CONTROLLO (**NON VA INVIATA**), E' OBBLIGATORIA E NON E', IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.

All'Ufficio Circondariale marittimo di Bosa

email: ucbosa@mit.gov.it;

pec: cp-bosa@pec.mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI CHE AVVENGONO NELLE STRUTTURE BALNEARI

STABILIMENTO BALNEARE				
LOCALITA'		COMUNE		
DATA		ORA		
LUOGO INTERVENTO	☐ Spiaggia	☐ Scogliera	☐ Mare – distanza battigia mt. _____	
CONDIZIONI METEO	☐ Cattivo	☐ Buono	☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento	
STATO DEL MARE	☐ Calmo	☐ Poco mosso	☐ Mosso	☐ Agitato
VENTO	☐ Assente	☐ Debole	☐ Forte	
1- DATI ASSISTITO: Comune: _____ Provincia _____		COGNOME _____ Nome _____		Sesso: ☐ M ☐ F Età _____ Nazionalità se straniero: _____
2- DATI ASSISTITO: Comune: _____ Provincia _____		COGNOME _____ Nome _____		Sesso: ☐ M ☐ F Età _____ Nazionalità se straniero: _____
Organizzazione di soccorso <u>allertata</u> per intervenire all'evento:		☐ Guardia Costiera ☐ 118 ☐ Nessuna ☐ Altro (.....) (.....)		☐ Altre persone intervenute:

CAUSE INCIDENTE

☐ Dolore all'addome ☐ Puntura di medusa ☐ Puntura di pesce ☐ Puntura di insetto	☐ Mal di testa ☐ Dolore al torace ☐ Congestione ☐ Ferita da taglio	☐ Vomito ☐ Crisi di panico ☐ Emorragia ☐ Convulsioni	☐ Crampi ☐ Annegamento ☐ Svenimento ☐ Altro (.....)
--	---	---	---

Descrizione della segnalazione e azioni intraprese e particolari da segnalare:.....

Nome per esteso e Firma degli Assistenti bagnanti intervenuti.	
--	----------------

La scheda deve essere trasmessa, **entro 24 ore dall'evento**, all'Autorità Marittima di Bosa